

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE IX
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
PROCEDIMENTO R.G. 548/2020

Il Giudice Tutelare, in persona del dott. Giambattista Biava, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2020, con termine alle parti per note al 26 luglio 2020,

- visto il ricorso presentato da [REDACTED] quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in Roma, [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Missiaggia, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in Roma, via V. Veneto n. 169, a mezzo del quale insta per "...il rilascio del passaporto italiano e del documento di identità valido per l'espatrio della figlia minore [REDACTED] e comunque autorizzi il Commissariato PS [REDACTED] in Roma, via [REDACTED], alla riconsegna del passaporto italiano ivi lasciato dalla signora [REDACTED];

- vista la comparsa di costituzione e risposta del signor [REDACTED] quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED] costituito in giudizio con l'avv. [REDACTED], giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio sito in Roma [REDACTED] a mezzo della quale egli, rappresentato il "fondatissimo timore che l'istanza oggetto del presente procedimento sia finalizzata alla volontà da parte della signora [REDACTED] di sottrarre la minore al padre conducendola in Russia o in altro luogo a lui inaccessibile" (cfr. ult. cpv., pag. 1 comparsa di risposta) chiede il rigetto della domanda.

Incardinato, in tal guisa, il contraddittorio, ed affermata, in positivo, la legittimazione processuale delle parti, osserva preliminarmente questo G.T. come il signor [REDACTED] [REDACTED] nelle proprie note autorizzate del 25 luglio 2020, abbia espressamente prestatato "il consenso al rilascio del passaporto limitatamente ai viaggi di [REDACTED] all'estero per vacanza".

Ciò posto, quanto alla domanda volta al conseguimento dell'autorizzazione al rilascio del documento di identità del minore va rilevato, in termini generali, come il diritto ad ottenere documenti validi per l'espatrio costituisce espressione del diritto costituzionalmente

garantito dall'art. 16, co. II, della Carta Costituzionale e dall'art. 13 della Carta dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

In ipotesi di mancato assenso di un genitore al rilascio di detto documento in favore del figlio minore, l'esame del giudice tutelare deve limitarsi ad apprezzare se vi possa essere in generale il rischio che il genitore postulante sottragga i figli e, in ogni caso, è subordinato alla valutazione dell'interesse del minore (Cass. n. 2596/2013).

Nel caso che occupa è evidente l'interesse della minore [REDACTED] a conseguire un proprio documento di identità, indipendentemente dalla programmazione di un eventuale viaggio e, per contro, l'inconsistenza delle originarie prospettazioni formulate dal resistente circa una temuta sottrazione della minore da parte della madre, le quali sono rimaste prive del benché minimo riscontro probatorio.

In particolare, mette conto evidenziare come dalla documentazione offerta in comunicazione sia da ritenere incontrovertibile che il centro di interessi della minore [REDACTED] sia radicato sul territorio nazionale e, precisamente, nella città di Roma (quivi, presso la sede [REDACTED] lavora la ricorrente, la minore dal maggio 2019 frequenta un nido denominato [REDACTED] la casa familiare, sita in [REDACTED] nel pendente procedimento di separazione tra i coniugi, è stata assegnata alla madre, odierna ricorrente, in ragione della prevalente collocazione della minore presso di lei).

Pertanto, in disparte il tardivo "consenso" rilasciato dal resistente, nella verosimile consapevolezza della fragilità del proprio assunto, non appare possa dubitarsi della fondatezza della domanda la quale, alla luce delle risultanze acquisite in sede di istruzione, non potrà che trovare accoglimento.

Infine, la condizione posta dal signor [REDACTED] al rilascio del documento di cui è procedimento, ovvero, limitatamente ai viaggi della minore all'estero per vacanza, appare irragionevole proprio in considerazione della prevalente e assorbente circostanza di una indimostrata intenzione della ricorrente di sottrarre la minore e, comunque, alla luce del dettato Costituzionale a mente del quale "Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge" (art. 16, ult. cpv.).

Per quanto riguarda la condanna del resistente alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, mette conto ricordare che l'orientamento giurisprudenziale prevalente è nel senso di escludere tale possibilità, in ragione del fatto che i procedimenti dinanzi al giudice tutelare ricadono nell'ambito della volontaria giurisdizione, regolata dagli



art. 737 e segg. del codice di rito, nondimeno, questo G.T. in adesione a diversa espressione giurisprudenziale, ritiene, in termini astratti, la possibilità di applicare tale condanna anche ai detti giudizi tutte le volte che possa in essi configurarsi una "statuizione su posizioni soggettive in contrasto" (cfr. Cass. n. 1416/1989).

Ciò posto, nel caso di specie, rilevata la sussistenza di posizioni soggettive in contrasto, peraltro non mitigate dal comportamento processuale assunto dal resistente nelle proprie note autorizzate, e ritenuto che l'originario dissenso opposto da quest'ultimo, in relazione alle ragioni addotte, appare dettato da ripicche e dissapori nei confronti del coniuge, il regolamento delle spese processuali dovrà essere improntato al criterio della soccombenza e, dunque, con condanna [redacted] alla refusione delle stesse in favore della controparte risultata vittoriosa, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 e 12 della legge 21.11.1987 n. 1185;

autorizza le competenti Autorità a rilasciare (ove null'altro osti) il passaporto italiano e il documento d'identità valido per l'espatrio a favore e in nome della minore [redacted] nata a [redacted] in data [redacted] nonché il Commissariato PS Sezionale [redacted] in Roma, via [redacted] a riconsegnare in mani della signora [redacted] il passaporto italiano ivi lasciato.

Condanna [redacted] alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente che vengono liquidate in [redacted] oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e al P.M. in sede, subordinando l'efficacia del presente decreto al decorso del termine per il reclamo ex art. 741, comma I, c.p.c., in difetto di rappresentate, concrete, ragioni di urgenza.

Roma, 16 settembre 2020.

Il G.T.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, 21/9/2020

L'Assistente Giudiziario
Daniela Rosone

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

VISTO.....

ROMA..... 23/9/2020

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott.ssa Stefania STEFANIA